

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1414-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 5 dicembre 1973  
(V. Stampato n. 1481)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro della Difesa**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 dicembre 1973*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo NATO sulla comunicazione  
di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles  
il 19 ottobre 1970**

**Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1974**

ONOREVOLI SENATORI. — L'appartenenza all'alleanza atlantica comporta un impegno permanente ed aggiornato concernente le conoscenze scientifiche e le applicazioni tecnologiche che in modo diretto o indiretto possano interessare il sistema difensivo occidentale.

Questa esigenza peraltro rischia di imbattersi in difficoltà derivanti da obiettive esigenze di segretezza intese a proteggere la proprietà intellettuale ed i connessi benefici economici spettanti a privati, a scienziati, a complessi industriali: questi diversi soggetti non sempre peraltro hanno interesse a coprire da brevetto le invenzioni di loro appartenenza per varie motivazioni che in questa sede non interessa approfondire. Rimane l'esistenza di una situazione contraddittoria fra l'interesse generale alla difesa

atlantica e queste forme specifiche di proprietà intellettuale.

L'accordo NATO sulle comunicazioni di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970 è inteso appunto ad ovviare a tali inconvenienti e a conciliare le rispettive esigenze e gli interessi delle varie parti. Attraverso l'accordo in discussione vengono fissate le misure atte a tutelare la proprietà industriale delle informazioni non brevettate che siano essenziali alla difesa atlantica, assicurando al fornitore o al proprietario dell'informazione la salvaguardia dei diritti e l'eventuale indennizzo nel caso che tali diritti vengano lesi.

La maggioranza della Commissione Affari Esteri e il relatore invitano pertanto l'Assemblea a procedere sollecitamente all'approvazione di questo importante accordo.

PECORARO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VIII dell'Accordo stesso.